



## COMUNE DI MASULLAS

Provincia di Oristano  
Via Vittorio Emanuele, 51  
tel. 0783990251 – fax 0783991596

*Delibera n° 41*

*del 12-12-2023*

### Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Straord. urgenza.

**Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AL 31.12.2022 AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016. APPROVAZIONE**

L'anno **duemilaventitre**, addì **dodici** del mese di **dicembre** alle ore **17:09** nella nella solita Sala delle adunanze, convocato con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è riunito nelle persone dei Sigg.ri:

VACCA ENNIO	P	PINNA ALESSANDRO	P
PORTA MANUELA	P	SIUNI ADRIANO	P
CAU MANUEL	P	VACCA IGNAZIO	P
URRACI GIAN MARIO	P	ORRU' PIETRO	A
PUSCEDDU MANUELA	P	URRACI DAVIDE	A
PES MAURIZIO	P	MURRANCA MARCO	A
ZARA ALICE	P		

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 3.

*Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa. Enrica Olla.*

*Il SINDACO ENNIO VACCA assume la Presidenza e constatato legale il numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.*

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad oggetto Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), il quale ha riformato la materia delle società a partecipazione pubblica, fissando le condizioni per l'acquisizione o il mantenimento delle stesse ed obbligando le amministrazioni titolari ad effettuare periodicamente la revisione delle partecipate al fine di verificare le condizioni di detenibilità;

RICHIAMATO in particolare:

- a) l'articolo 24 del TUSP, il quale ha previsto una revisione straordinaria delle partecipazioni detenute alla data del 23 settembre 2016 (data in entrata in vigore del decreto) da effettuarsi entro il 30 settembre 2017;
- b) l'articolo 20 del TUSP, il quale prevede in capo alle amministrazioni pubbliche l'obbligo di effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società a partecipazione pubblica diretta o indiretta al fine di predisporre, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

TENUTO CONTO CHE la revisione periodica delle partecipazioni deve comportare l'adozione del piano di razionalizzazione qualora si rilevino, ai sensi del comma 2 dell'articolo 20:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di attività ammesse dagli articoli 4 e 26 del TUSP;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies del TUSP, tale soglia è ridotta a 500.000 mila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione da adottarsi entro il 31 dicembre 2020;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite;

RICORDATO CHE la revisione periodica delle partecipazioni deve essere effettuata, ai sensi del comma 3 dell'articolo 20, entro il 31 dicembre dell'esercizio e che, in sede di prima applicazione, ai sensi del comma 11 dell'articolo 25, alla razionalizzazione periodica si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

RICHIAMATO altresì il comma 5-bis all'art. 24 del TUSP, introdotto dal comma 723 della legge 145/2018, il quale ha sospeso, per le società partecipate che hanno prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione - l'efficacia, sino al 31 dicembre 2021:

- dell'obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria (art. 24, comma 4);
- della sanzione per la mancata alienazione nei termini (art. 24, comma 5).

TENUTO CONTO CHE tale deroga trova applicazione con riferimento alle sole partecipazioni detenute nelle società che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2013-2015, con la conseguenza che:

- le pubbliche amministrazioni che, in adempimento all'obbligo previsto dall'articolo 24, comma 4, del TUSP, avrebbero dovuto alienare tali partecipazioni entro il 30 settembre 2018 e non hanno ancora concluso la procedura di alienazione - o laddove questa abbia avuto esito negativo – sono autorizzate (dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021) a non procedere all'alienazione, senza incorrere nella “sanzione” di cui al comma 5 dell'articolo 24;
- le pubbliche amministrazioni che detengono tali partecipazioni potranno non procedere all'alienazione fino al 31 dicembre 2021;

VISTE le linee guida sulla revisione periodica delle partecipazioni predisposte dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, di concerto con la Corte dei conti, con allegato format per la revisione;

RICORDATO CHE:

- rientrano nel perimetro di applicazione del piano le società a partecipazione pubblica diretta ed indiretta, anche non totalitaria,
- si considera indiretta la partecipazione detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o di altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più amministrazioni pubbliche congiuntamente;
- non sono oggetto di revisione le partecipazioni in organismi non aventi natura societaria, come gli enti strumentali, le fondazioni, i consorzi, le istituzioni, ecc.

CONSIDERATO CHE:

- la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP;
- l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, secondo le direttive impartite dalla Giunta comunale;

VISTA la ricognizione delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2022 dalla quale emerge che non vi sono interventi di razionalizzazione da adottare in quanto le partecipazioni detenute sono irrilevanti;

DATO ATTO CHE con riguardo all'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna (EGAS), di cui il comune di Masullas è parte, lo stesso Ente ha comunicato con propria nota del 14.09.2017, consultabile al link :

<https://www.egas.sardegna.it/2017/09/14/comunicazione-agli-enti-consorziati-in-merito-alla-revisione-straordinaria-delle-partecipazioni-societarie-ed-agli-obblighi-di-pubblicazione-e-trasparenza-richiesta-dati-ed-informazioni-ai-s/>, con riferimento alla revisione straordinaria i sensi del D.Lgs. 175/2016, di non avere la natura di società partecipata, bensì quella di ente con personalità giuridica di diritto pubblico, alla quale aderiscono obbligatoriamente tutti i comuni della Sardegna;

RITENUTO necessario pertanto:

- provvedere alla ricognizione delle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2022, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, come si evince dal prospetto di seguito riportato:

Codice fiscale società partecipata	Ragione sociale / denominazione Localizzazione	Localizzazione	Forma giuridica dell'Ente	codici ateco	Quota % partecipazione diretta	Quota % partecipazione indiretta
02934390929	ABBANO S.P.A	VIA STRULLU 35 Nuoro (NU)  Italia	Società per azioni	E.36	0,0251369 %	0 %
01129830954	GAL MARMILLA SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	VIA BARESSA 2 Baradili (OR)  Italia	Società Consortile	960909	1,3011 %	0 %

- dichiarare che non vi sono interventi di razionalizzazione da adottare in quanto le partecipazioni detenute sono irrilevanti;
- comunicare il presente provvedimento alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del TUSP;
- comunicare altresì il presente provvedimento al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, tramite il Portale Partecipazioni, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP.

ACQUISITO agli atti il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria verbale n. 14/2023 del 08.12.2023 pervenuto al protocollo al numero 5862 del 11.12.2023;

ESPRESSO parere tecnico favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 sulla presente proposta;

VISTO il d.lgs. 267/2000;

VISTO il d.lgs. 165/2001;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il vigente regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Con Votazione:

FAVOREVOLI 8  
ASTENUTI 2 (Siuni Adriano e Vacca Ignazio)

**DELIBERA**

DI PROVVEDER ALLA RICOGNIZIONE la revisione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2022, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, come si evince dal prospetto di seguito riportato:

<b>Codice fiscale società partecipata</b>	<b>Ragione sociale / denominazione Localizzazione</b>	<b>Localizzazione</b>	<b>Forma giuridica dell'Ente</b>	<b>codici ateco</b>	<b>Quota % partecipazione diretta</b>	<b>Quota % partecipazione indiretta</b>
02934390929	ABBANO S.P.A	VIA STRAULLU 35 Nuoro (NU)  Italia	Società per azioni	E.36	0,0251369 %	0 %
01129830954	GAL ALTA MARMILLA E  MARMILLA SOCIETA'  CONSORTILE A R.L.  DENOMINAZIONE ABBREVIATA: GAL  MARMILLA SOCIETA'  CONSORTILE A R.L.	VIA BARESSA 2 Baradili (OR)  Italia	Società Consortile	960909	1,3011 %	0 %

DI DICHIARARE che non vi sono interventi di razionalizzazione da adottare in quanto le partecipazioni detenute sono irrilevanti;

DI COMUNICARE il presente provvedimento alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del TUSP;

DI COMUNICARE il presente provvedimento al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, tramite il Portale Partecipazioni, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP;

DI DICHIARARE, con separata votazione:  
FAVOREVOLI 8  
ASTENUTI 2 (Siuni Adriano e Vacca Ignazio)

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs.  
18.08.2000, n. 267.

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
ENNIO VACCA

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Enrica Olla

---

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

*Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal            al*

*Reg. Aff. n.*

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Enrica Olla

---

**PARERI DI REGOLARITÀ AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS.  
N.267/2000.**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**  
Data: 06-11-2023

Il Responsabile del servizio  
**Fernando Andrea Arch. Scanu**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Parere Contabile**  
Data: 06-11-2023

Il Responsabile del servizio  
**Fernando Andrea Arch. Scanu**

---

**TRASMESSA AL:**

- **CAPIGRUPPO MAGGIORANZA – MINORANZA SEDE PROT. n°**
- **ELENCO CAPIGRUPPO SEDE PROT. n°**
- **RESPONSABILI DEI SERVIZI: SEDE PROT. n°**

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Enrica Olla

---